



COP 21:

IL DOCUMENTO DI DECISIONE E

L'ACCORDO DI PARIGI

(Versione italiana – traduzione non ufficiale)

A cura di Toni Federico, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Hanno contribuito:

Alessandra Bailo Modesti, Massimiliano Bienati, Alessandra Erme, Antonello Esposito, Delia Milioni, Anna Pacilli, Vittoria Elena Papa, Fabrizio Santini

Gestire l'Accordo di Parigi per rafforzare una svolta climatica e sostenere lo sviluppo di una green economy

Presentazione della traduzione italiana, a cura di Edo Ronchi

L'Accordo di Parigi segna un cambio di passo globale nel far fronte alla crisi climatica. Infatti:

- 195 governi di altrettanti Paesi, compresi tutti i grandi emettitori di gas serra, Cina in testa, hanno riconosciuto necessari rilevanti impegni di riduzione - e impegnative politiche di adattamento - e hanno dichiarato impegni nazionali di riduzione, stipulando un patto per verificare questi impegni periodicamente, con aggiornamenti biennali, con un primo resoconto globale nel 2023 e successivamente ogni cinque anni ;

- hanno affermato un obiettivo più ambizioso di quello annunciato come prevalente alla vigilia, introducendo la necessità di stare molto al di sotto dei 2°C e di fare ogni sforzo per non aumentare la temperatura media globale rispetto all'era preindustriale di più di 1,5 °C, nonché di raggiungere, nella seconda metà di questo secolo, un equilibrio fra emissioni antropiche e assorbimenti: quindi un azzeramento delle emissioni globali nette di gas serra;

- l'Accordo entrerà in vigore, e sarà valido per tutti i Paesi che hanno aderito alla Convenzione quadro del 1992 (quasi tutti, Stati Uniti e Cina compresi), quando sarà sottoscritto da almeno 55 Paesi che rappresentino almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas serra: quorum che sarà prevedibilmente raggiunto e darà ulteriore forza politica a questo accordo.

Il processo globale messo in moto da queste tre importanti novità avrà rilevanti impatti sugli investimenti mondiali nelle fonti fossili (è prevedibile, e previsto, un calo di quelli nel petrolio e nel carbone); innescherà un assai probabile ulteriore balzo di quelli nelle rinnovabili, nel risparmio energetico, nella mobilità sostenibile e un generale maggiore impegno nell'eco-innovazione. L'adozione dell'Accordo di Parigi è avvenuta con l'approvazione di un altro documento, proposto dal Presidente della COP 21, che si chiama appunto "Documento di decisione". Il Documento di decisione non sarà sottoposto alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati, come l'Accordo, ha quindi un diverso peso e ruolo sia formale sia sostanziale, ma rimane tuttavia un documento oltre che di decisione di adottare l'Accordo, ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, anche di decisione sugli organismi e sulle modalità di gestione sia degli impegni di riduzione che di adattamento. In questa Decisione va segnalato il rilievo del paragrafo IV dal titolo: "Azione rafforzata prima del 2020" tesa proprio a

spingere i Paesi a compiere “maggiori possibili sforzi di mitigazione nel periodo pre-2020”. E di non poco conto è anche il paragrafo V dedicato agli Stakeholder, compresi quelli della società civile, del settore privato e le istituzioni finanziarie (oltre alle città e alle autorità sub-nazionali). Così come l'appello lanciato dal Consiglio nazionale della green economy, alla vigilia di Parigi, e sottoscritto da un gruppo di imprese e di organizzazioni italiane della green economy, la Decisione sollecita anche un diretto impegno di mitigazione climatica del settore privato e afferma un altro contenuto, pure richiamato in quell'appello: “riconosce anche il ruolo importante di fornire incentivi per le attività di riduzione delle emissioni, tra cui strumenti come le politiche nazionali e il carbon pricing”.

Gli strumenti economici e il carbon pricing, come auspicato dall'OCSE e dall'IEA, dovrebbero ora essere impiegati in modo più esteso e far crescere, con buona probabilità, la competitività della green economy, la sua forza di sviluppo e di penetrazione, con effetti potenzialmente moltiplicatori.

Il sistema di governance dell'Accordo di Parigi, riconoscendo l'impraticabilità di un Trattato internazionale - vincolante negli obiettivi, provvisto di misure per raggiungerli e di sanzioni per i Paesi che non lo rispettano - per affrontare la crisi climatica, è basato su impegni definiti nazionalmente, gestiti e attuati nazionalmente e comunicati e verificati globalmente, con il supporto di vari strumenti di analisi, di supporto tecnico, gestionale e di cooperazione. Dopo anni di trattative inconcludenti, non credo vi possano essere molti ragionevoli dubbi sul fatto che il modello di governance dell'Accordo di Parigi fosse l'unico praticabile. Resta tuttavia da verificare se tale sistema di governance sarà effettivamente in grado di produrre azioni adeguate e nei tempi necessari per mitigare questa crisi climatica globale. Ma come fare per limitare i rischi del modello di governance dell'Accordo di Parigi? Gestendo al meglio i contenuti positivi dell'Accordo, migliorando significativamente gli impegni nazionali come occasioni, spinte, opportunità di nuovi investimenti, di innovazione, di nuova occupazione e di sviluppo di una green economy.

Visto che è ufficialmente riconosciuto che gli attuali impegni nazionali dichiarati dai Paesi per il 2025 e il 2030, sono un passo importante, ma non sono sufficienti per stabilizzare l'aumento delle temperatura a 1,5 °C - porterebbero invece ad un aumento medio della temperatura, con buona probabilità, ben oltre i 2°C – sarebbe bene non perdere la spinta positiva verso una low-carbon economy alimentata dall'Accordo di Parigi, impegnandosi da subito per migliorarli e per attivare politiche e misure più efficaci da parte dei Governi, ma anche dalle amministrazioni regionali, locali e dalle imprese. Così da arrivare alla prima verifica dell'Accordo - quella prevista con la rendicontazione del 2018 - con numeri più sostenibili e in modo che alla COP di revisione - prevista un po' troppo avanti, nel 2023 - la situazione non sia compromessa e l'obiettivo del contenimento dell'aumento della temperatura media entro 1,5 °C, sia ancora possibile.

E anche l'Europa e l'Italia dovrebbero cambiare passo per fare la loro parte sulla via del miglioramento dei rispettivi impegni per il nuovo target di 1,5 °C. L'Europa migliorando i target al 2030 delle rinnovabili e dell'efficienza energetica e l'Italia migliorando la strumentazione e le sue politiche per la mitigazione climatica come occasione di consolidamento della ripresa economica in atto, consolidamento e riqualificazione del suo sviluppo. Per ora non pare che vi sia in Italia una sufficiente consapevolezza politica dei potenziali positivi di più incisive misure climatiche: per l'efficienza il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti energetiche nazionali rinnovabili, per il risparmio, il riciclo e la rinnovabilità dei materiali in un'ottica di circular economy, per una mobilità più sostenibile, città meno inquinate e più vivibili, per migliorare la qualità del territorio e meglio tutelare e valorizzare quella grande risorsa nazionale che è costituita dal nostro capitale naturale e culturale.

ADOZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI	6
I. ADOZIONE	7
II. CONTRIBUTI VOLONTARI DETERMINATI A LIVELLO NAZIONALE (INDC)	8
III. DECISIONI PER DARE EFFETTO ALL'ACCORDO	9
IV. AZIONE RAFFORZATA PRIMA DEL 2020	24
V. STAKEHOLDER NON-PARTI	29
VI. PROBLEMI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	30
L'ACCORDO DI PARIGI	31
ARTICOLO 1	32
ARTICOLO 2	32
ARTICOLO 3	33
ARTICOLO 4	33
ARTICOLO 5	35
ARTICOLO 6	36
ARTICOLO 7	37
ARTICOLO 8	40
ARTICOLO 9	41
ARTICOLO 10	42
ARTICOLO 11	43
ARTICOLO 12	43
ARTICOLO 13	44
ARTICOLO 14	46
ARTICOLO 15	46
ARTICOLO 16	46
ARTICOLO 17	48
ARTICOLO 18	48
ARTICOLO 19	49
ARTICOLO 20	49
ARTICOLO 21	49
ARTICOLO 22	50
ARTICOLO 23	50
ARTICOLO 24	50
ARTICOLO 25	50
ARTICOLO 26	51
ARTICOLO 27	51
ARTICOLO 28	51
ARTICOLO 29	51

Decisione 1/CP.21

Adozione dell'Accordo di Parigi

La Conferenza delle Parti,

Con riferimento alla decisione 1/CP.17 sull'istituzione del Gruppo ad hoc sulla Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata (ADP),

Richiamando anche gli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione,

Richiamando inoltre le decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti, comprese le decisioni 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 e 1/CP.20,

Accogliendo con favore l'adozione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1, "Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", in particolare il suo obiettivo 13, e l'adozione del Programma d'azione di Addis Abeba del terzo Convegno Internazionale sul finanziamento dello sviluppo e l'adozione del Sendai Framework per la riduzione del rischio di catastrofi,

Riconoscendo che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane ed il pianeta, e che quindi richiede la massima cooperazione possibile da parte di tutti i paesi, e la loro partecipazione ad una risposta internazionale efficace e appropriata, al fine di accelerare la riduzione delle emissioni globali di gas serra,

Riconoscendo inoltre che saranno necessarie riduzioni profonde delle emissioni globali per raggiungere l'obiettivo ultimo della Convenzione e sottolineando la necessità di affrontare con urgenza il cambiamento climatico,

Riconoscendo che il cambiamento climatico è una preoccupazione comune dell'umanità, le Parti dovrebbero, quando agiscono per affrontare il cambiamento climatico, rispettare, prendere in considerazione e promuovere i rispettivi obblighi in materia di diritti umani, di diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, comunità locali, migranti, bambini, persone con disabilità e dei popoli in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, così come la parità di genere, l'emancipazione delle donne e l'equità intergenerazionale,

Riconoscendo inoltre le esigenze e le preoccupazioni delle Parti che sono paesi in via di sviluppo derivanti dall'impatto dell'attuazione delle misure di risposta e, in questo senso, le decisioni 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 e 8/CP.17,

Sottolineando con seria preoccupazione l'urgente necessità di affrontare il divario significativo tra l'effetto aggregato di mitigazione degli impegni assunti dalle Parti in termini di

emissioni annue globali di gas serra entro il 2020 e i percorsi di emissione aggregati coerenti con il mantenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C sopra i livelli pre-industriali e perseguendo ogni sforzo per limitare l'aumento della temperatura entro gli 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali,

Sottolineando inoltre che una maggiore ambizione per il periodo pre-2020 è in grado di gettare solide basi per una ambizione aumentata dopo il 2020,

Sottolineando l'urgenza di accelerare l'attuazione della Convenzione e il suo Protocollo di Kyoto al fine di migliorare l'ambizione pre-2020,

Riconoscendo l'urgente necessità di migliorare la erogazione dei finanziamenti, della tecnologia e del supporto alla capacitazione da parte dei paesi sviluppati, in modo certo, per consentire un'azione più forte pre-2020 delle Parti che sono paesi in via di sviluppo,

Sottolineando i vantaggi duraturi di un'azione ambiziosa e sollecita, tra cui importanti riduzioni del costo dei futuri sforzi di mitigazione e di adattamento,

Riconoscendo la necessità di promuovere l'accesso universale all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, attraverso la maggiore diffusione delle energie rinnovabili,

Accettando di sostenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale al fine di mobilitare un'azione più forte e ambiziosa per il clima di tutte le Parti e dei soggetti interessati (stakeholder) non-Parti, compresa la società civile, il settore privato, le istituzioni finanziarie, le città e le altre autorità subnazionali, le comunità locali e le popolazioni indigene,

I. Adozione

1. *Decide* di adottare l'Accordo di Parigi ai sensi della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (in seguito denominato "l'Accordo"), come riportato in allegato;
2. *Chiede* al Segretario Generale delle Nazioni Unite di essere il Depositario dell'Accordo e di renderlo disponibile alla firma a New York, Stati Uniti d'America, dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017;
3. *Invita* il Segretario Generale a convocare una cerimonia di alto livello per la firma dell'Accordo il 22 aprile 2016;
4. *Invita inoltre* tutte le Parti della Convenzione a firmare l'Accordo in occasione della cerimonia convocata dal Segretario Generale, o quanto prima, e di depositare i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, secondo i casi, al più presto possibile;
5. *Riconosce* che le Parti della Convenzione possono applicare provvisoriamente tutte le

- disposizioni dell'Accordo in attesa della sua entrata in vigore, e chiede alle Parti di fornire notifica di tale applicazione provvisoria al Depositario;
6. *Rileva* che il lavoro del Gruppo di Lavoro ad hoc per un'Azione Rafforzata sulla Piattaforma di Durban (Durban Platform for Enhanced Action), in conformità con la decisione 1/CP.17, paragrafo 4, è stato completato;
 7. *Decide* di istituire il Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi con lo stesso dispositivo, mutatis mutandis, relativo all'elezione dei funzionari dell'Ufficio del Gruppo di Lavoro ad hoc per un'Azione Rafforzata sulla Piattaforma di Durban¹;
 8. *Decide* anche che il gruppo di lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi si prepari per l'entrata in vigore dell'Accordo e per la convocazione della prima sessione della Conferenza delle Parti prestandosi ad accogliere la conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi;
 9. *Decide* inoltre di sorvegliare l'attuazione del programma di lavoro risultante dalle relative richieste contenute nella presente decisione;
 10. *Chiede* al Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi di riferire regolarmente alla Conferenza delle Parti sullo stato di avanzamento dei lavori e di completare i lavori entro la prima sessione della Conferenza delle Parti prestandosi ad accogliere la conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi;
 11. *Decide* che il Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi tenga le sue sessioni a partire dal 2016 in associazione con le sedute degli organi sussidiari della Convenzione e prepari le bozze di decisione da raccomandare, attraverso la Conferenza delle Parti, alla Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi per esaminarle e adottarle alla sua prima sessione;

II. Contributi volontari determinati a livello nazionale (INDC)

12. *Accoglie con favore* i contributi determinati a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions, INDC) che sono stati comunicati dalle Parti in conformità con la decisione 1 / CP.19, paragrafo 2 (b);
13. *Ribadisce* il suo invito a tutte le Parti che non l'hanno ancora fatto a comunicare al segretariato i loro contributi determinati a livello nazionale per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione come indicato nell'Articolo 2 al più presto possibile e con largo anticipo rispetto alla ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti (Novembre 2016), in modo tale da facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione degli INDC;
14. *Chiede* al segretariato di continuare a pubblicare i contributi determinati a livello nazionale

¹ Approvato con Decisione 2/CP.18, paragrafo 2.

comunicati dalle Parti sul sito UNFCCC;

15. *Ribadisce* la sua richiesta alle Parti che sono paesi sviluppati, alle entità operative del Meccanismo Finanziario e ad ogni altra organizzazione in grado di farlo, di fornire supporto per la preparazione e comunicazione dei contributi determinati a livello nazionale delle Parti che possono avere bisogno di tale sostegno;
16. *Prende atto* della relazione di sintesi sugli effetti aggregati dei contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti entro il 1° Ottobre 2015 contenuti nel documento FCCC/CP/2015/7;
17. *Rileva* con preoccupazione che la stima aggregata dei livelli di emissione di gas a effetto serra nel 2025 e nel 2030, risultanti dagli INDC, non rientrano negli scenari a minor costo dei 2 °C, ma piuttosto portano ad una proiezione di un livello di emissioni di 55 gigatonnellate nel 2030, e anche rileva che saranno necessari sforzi molto maggiori di riduzione delle emissioni rispetto a quelli associati con gli INDC, al fine di tenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, riducendo le emissioni a 40 gigatonnellate, o a 1.5 °C rispetto ai livelli pre-industriali, riducendole a un livello da individuare nella relazione speciale di cui al paragrafo 21;
18. *Rileva anche*, in questo contesto, le esigenze di adattamento espresse da molte Parti dei paesi in via di sviluppo nei loro INDC;
19. *Richiede* al segretariato di aggiornare la relazione di sintesi di cui al punto 16 qui sopra in modo da coprire tutte le informazioni contenute negli INDC comunicati dalle Parti ai sensi della decisione 1/CP.20 entro il 4 aprile 2016 e di renderlo disponibile entro il 2 maggio 2016;
20. *Decide* di convocare un dialogo facilitativo tra le Parti nel 2018 per fare il punto degli sforzi collettivi delle Parti in relazione all'avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo e di informare la preparazione degli INDC al dettato dell'articolo 4, comma 8, della Convenzione;
21. *Invita* l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) a preparare una relazione speciale nel 2018 sull'impatto del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali e i relativi percorsi globali delle emissioni di gas a effetto serra;

III. Decisioni per dare effetto all'Accordo

Mitigazione

22. *Invita* le Parti a comunicare i loro primi NDC, Contributi determinati a livello nazionale, non più tardi del momento in cui la Parte presenta il proprio rispettivo strumento di ratifica, accesso o approvazione dell'Accordo di Parigi. Se una Parte ha comunicato un INDC prima di

aderire all'Accordo, quella stessa Parte sarà considerata aver soddisfatto tale disposizione a meno che la Parte non decida diversamente;

23. *Sollecita* quelle Parti i cui INDC ai sensi della decisione 1/CP.20 contengono un quadro temporale fino al 2025 a comunicare entro il 2020 un nuovo NDC e a ripetere la stessa cosa ogni cinque anni successivi ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 9, dell'Accordo;

24. *Richiede* a quelle Parti i cui INDC ai sensi della decisione 1/CP.20 contengono un quadro temporale fino al 2030 di comunicare o aggiornare entro il 2020 tali contributi e di ripetere la stessa cosa ogni cinque anni successivi ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 9, dell'Accordo; ù

25. *Decide* che le Parti presentino al segretariato i propri NDC a cui si fa riferimento nell'Articolo 4 dell'Accordo al più tardi dai 9 ai 12 mesi prima della conferenza della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi con il fine di facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione di tali contributi, anche attraverso un rapporto di sintesi preparato dal segretariato;

26. *Richiede* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi di sviluppare una ulteriore regolamentazione delle caratteristiche degli NDC per la discussione e l'adozione da parte Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione;

27. *Concorda* che l'informazione che deve essere fornita dalle Parti all'atto della comunicazione dei propri NDC, allo scopo di facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione, possano includere, a seconda dei casi, tra le altre cose, informazioni quantificabili sui punti di riferimento (includendo, a seconda dei casi, l'anno base), quadri temporali e/o tempi per l'implementazione, ambito di applicazione e copertura, processi di pianificazione, assunti e approcci metodologici inclusi quelli per stimare e conteggiare le emissioni di gas a effetto serra e, secondo opportunità, le rimozioni e come la Parte consideri che il proprio NDC sia equo e ambizioso, alla luce delle proprie circostanze nazionali, e come esso contribuisca a raggiungere l'obiettivo della Convenzione così come stabilito nel suo Articolo 2;

28. *Richiede* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi di sviluppare una ulteriore regolamentazione relativa alle informazioni che debbono essere fornite dalle Parti allo scopo di facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione degli NDC per la considerazione e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione;

29. *Richiede anche* al Subsidiary Body for Implementation (SBI) di sviluppare le modalità e le procedure per il funzionamento e l'uso del registro pubblico di cui all'Articolo 4, paragrafo 12, dell'Accordo, per la considerazione e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti

operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione;

30. *Richiede inoltre* al segretariato di rendere disponibile un registro pubblico ad interim nella prima metà del 2016 per registrare gli NDC presentati in conformità all'Articolo 4 dell'Accordo, in attesa dell'adozione da Parte della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi delle modalità e delle procedure a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 29;

31. *Richiede* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi di elaborare, attingendo dagli approcci stabiliti nell'ambito della Convenzione e dai relativi strumenti legali come opportuno, una regolamentazione per i conteggi per gli NDC, ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 13, dell'Accordo, per la discussione e l'approvazione della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione, che assicuri che:

a) Le Parti conteggino le emissioni antropiche e le rimozioni conformemente alle metodologie e alle metriche comuni fissate dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e adottate dalla Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi;

b) Le Parti assicurino la coerenza metodologica, anche sulle baseline, tra la comunicazione e l'implementazione degli NDC;

c) Le Parti si sforzino di includere tutte le categorie di emissioni antropiche o rimozioni nei propri NDC e, una volta che una risorsa, un pozzo o un'attività venga inclusa, di continuare a includerla;

d) Le Parti debbano fornire una spiegazione del perché determinate categorie di emissioni antropiche o di rimozioni debbano essere escluse;

32. *Decide* che le Parti dovranno applicare le linee guida menzionate nel precedente paragrafo 31 al secondo NDC e ai successivi e che le Parti possono decidere di utilizzare tali linee guida al proprio primo NDC;

33. *Decide anche* che il Forum sull'impatto dell'implementazione delle misure di risposta sotto gli organismi sussidiari, deve continuare, e mettersi al servizio dell'Accordo;

34. *Decide inoltre* che il Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) e il Subsidiary Body for Implementation (SBI) devono presentare, per la discussione e l'approvazione da parte della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione, le modalità, il programma di lavoro e le funzioni del Forum sull'impatto dell'implementazione delle misure di risposta per affrontare gli effetti dell'attuazione delle misure di risposta nell'ambito dell'Accordo attraverso un

- rilancio della cooperazione tra le Parti nella comprensione degli impatti delle azioni di mitigazione nell'ambito dell'Accordo e lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra le Parti per migliorare la propria resilienza a tali impatti;
35. *Invita* le Parti a comunicare, entro il 2020, al segretariato le strategie di sviluppo a basse emissioni di gas serra di mezzo secolo e quelle di lungo termine conformemente all'Articolo 4, paragrafo 19, dell'Accordo, e invita il segretariato a pubblicare sul sito web dell'UNFCCC le strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio delle Parti man mano comunicate;
36. *Richiede* al SBSTA di sviluppare e fornire raccomandazioni sulle regole a cui si riferisce l'Articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo per l'adozione da parte della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione, inclusa la normativa per assicurare che venga evitato il doppio conteggio e si dispongano i conseguenti aggiustamenti ad opera delle Parti sia per le emissioni antropiche per fonte, sia per le rimozioni attraverso i pozzi inseriti nei propri NDC nell'ambito dell'Accordo;
37. *Raccomanda* che la Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi adotti regole, modalità e procedure per il meccanismo stabilito dall'Articolo 6, paragrafo 4, dell'Accordo sulla base di:
- a) Partecipazione volontaria autorizzata da ciascuna Parte coinvolta;
 - b) Benefici reali, misurabili e di lungo termine per effetto della mitigazione del cambiamento climatico;
 - c) Specifiche finalità delle attività;
 - d) Riduzioni delle emissioni che siano supplementari a quelle che altrimenti si verificherebbero;
 - e) Verifica e certificazione delle riduzioni delle emissioni risultanti dalle attività di mitigazione da parte di entità operative designate;
 - f) L'esperienza maturata e le lezioni apprese dai meccanismi esistenti e dagli approcci adottati nell'ambito della Convenzione e dei relativi strumenti legali;
38. *Richiede* al SBSTA di sviluppare ed esprimere raccomandazioni sulle regole, modalità e procedure dei meccanismi a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 38 per la considerazione e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione;
39. *Richiede anche* al SBSTA di intraprendere un programma di lavoro nell'ambito del quadro degli approcci non di mercato allo sviluppo sostenibile a cui si fa riferimento nell'Articolo 6, paragrafo 8, dell'Accordo, con l'obiettivo di considerare come intensificare i collegamenti e creare sinergie tra, inter alia, mitigazione, adattamento, finanziamento, trasferimento tecnologico e capacitazione, e come facilitare l'implementazione e il coordinamento degli

approcci non di mercato;

40. *Inoltre richiede* al SBSTA di raccomandare un progetto di decisione sul programma di lavoro di cui al precedente punto 40, tenendo conto dei pareri delle Parti, per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti operante come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione;

Adattamento

41. *Chiede* al Comitato per l'adeguamento e al Gruppo di esperti per i paesi meno sviluppati (LDC) di sviluppare congiuntamente le modalità per riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, e formulare raccomandazioni per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione;

42. *Chiede anche* al Comitato per l'adattamento, tenendo conto del suo mandato e il suo secondo piano di lavoro triennale, di preparare le raccomandazioni per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione:

a) Per rivedere, nel 2017, il risultato del lavoro degli accordi istituzionali ai sensi della Convenzione relativi all'adattamento, al fine di individuare i modi per migliorare la coerenza del loro lavoro, come del caso, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle Parti;

b) Per prendere in considerazione metodologie di valutazione delle esigenze di adattamento, al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo, senza imporre un onere eccessivo per loro;

43. *Invita* tutte le agenzie competenti delle Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie internazionali, regionali e nazionali a fornire informazioni alle Parti tramite il segretariato su come la loro assistenza allo sviluppo e i loro programmi di finanziamento per il clima adottano misure in favore del clima e per la resilienza climatica;

44. *Richiede* alle Parti di rafforzare la cooperazione regionale in materia di adattamento, se opportuna e, se necessario, di istituire centri e reti regionali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, tenendo conto della decisione 1/CP.16, punto 13;

45. *Chiede anche* al Comitato per l'adattamento e al Gruppo di esperti per i paesi meno sviluppati, in collaborazione con il Comitato permanente per il finanziamento e alle altre istituzioni competenti, lo sviluppo di metodologie, e la formulazione di raccomandazioni per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione su come:

- a) Prendere le misure necessarie per facilitare la mobilitazione dei sostegni per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo nel quadro del limite all'aumento della temperatura media globale di cui all'articolo 2 dell'Accordo;
- b) Rivedere l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del sostegno di cui all'articolo 7, paragrafo 14 (c), dell'Accordo;

46. *Chiede inoltre* al Green Climate Fund (GCF) di accelerare il sostegno ai paesi meno sviluppati e alle altre Parti che sono paesi in via di sviluppo per la formulazione di piani di adattamento nazionali, in linea con le decisioni 1/CP.16 e 5/CP.17, e per la successiva attuazione di politiche, progetti e programmi da loro individuati;

Perdite e danni

47. *Decide* la prosecuzione del meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati con gli impatti del cambiamento climatico, seguendo la revisione del 2016;
48. *Chiede* al Comitato esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia di stabilire una clearinghouse per il trasferimento del rischio che funga da deposito per le informazioni in materia di assicurazione e trasferimento del rischio, al fine di agevolare gli sforzi delle Parti per sviluppare e attuare strategie globali di gestione dei rischi;
49. *Chiede anche* al Comitato esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia di stabilire, secondo le sue procedure e il suo mandato, una task force per integrare, far uso del lavoro e coinvolgere, in modo opportuno, gli organismi esistenti e i gruppi di esperti ai sensi della Convenzione, tra cui il Comitato per l'adattamento e il Gruppo di esperti per i paesi meno sviluppati, nonché le organizzazioni competenti al di fuori della Convenzione, per elaborare raccomandazioni per gli approcci integrati per prevenire, ridurre al minimo e affrontare le trasformazioni relative agli impatti avversi dei cambiamenti climatici;
50. *Richiede inoltre* al Comitato esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia di avviare il suo lavoro, nella sua prossima riunione, di rendere operative le disposizioni di cui ai paragrafi 49 e 50 di cui sopra, e di riferire sui progressi compiuti al riguardo nella sua relazione annuale;
51. *Concorda* sul fatto che l'Articolo 8 dell'Accordo non comporta né fornisce una base per qualsiasi responsabilità o indennizzo;

Finanziamento

52. *Decide* che, per l'attuazione del presente Accordo, le risorse finanziarie fornite ai Paesi in via di sviluppo devono rafforzare l'attuazione delle loro politiche, strategie, regolamenti e piani d'azione e le loro azioni sul cambiamento climatico con riferimento sia alla mitigazione che all'adattamento per contribuire al conseguimento delle finalità della Convenzione ai sensi

dell'articolo 2;

53. *Decide inoltre* che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 dell'Accordo, i Paesi sviluppati intendono proseguire nel loro obiettivo di mobilitazione collettiva fino al 2025 nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza nell'attuazione; prima del 2025 la Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi fissa un nuovo obiettivo generale quantificato al di sopra dei 100 miliardi di dollari l'anno, tenendo conto delle esigenze e delle priorità dei Paesi in via di sviluppo;
54. *Riconosce* l'importanza di risorse finanziarie adeguate e certe, anche per i pagamenti basati sui risultati, come appropriato, per l'attuazione di approcci strategici e incentivi positivi per la riduzione delle emissioni dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, e il ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e della valorizzazione degli stock forestali di carbonio; così come approcci strategici alternativi, come approcci congiunti di mitigazione e di adattamento per una gestione integrale e sostenibile delle foreste; pur riaffermando l'importanza dei benefici non-carbonici associati a tali approcci; incoraggiando il coordinamento del sostegno, tra l'altro, dei settori pubblico e privato, delle fonti bilaterali e multilaterali, come il Green Climate Fund, e delle fonti alternative in conformità con le decisioni della Conferenza delle Parti;
55. *Decide* di avviare, nel corso della 22° sessione, un processo per specificare le informazioni che devono essere fornite dalle Parti, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 dell'Accordo, e per preparare raccomandazioni per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'accordo di Parigi nella sua prima sessione;
56. *Decide inoltre* di garantire che la fornitura di informazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'Accordo è effettuata secondo le modalità, le procedure e le linee guida di cui al successivo punto 96;
57. *Chiede* all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico (SBSTA) di sviluppare modalità di contabilità delle risorse finanziarie previste e mobilitate attraverso interventi pubblici, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'Accordo, per l'esame da parte della Conferenza delle Parti nella sua 24° sessione (novembre 2018), con lo scopo di preparare raccomandazioni per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'accordo di Parigi nella sua prima sessione;
58. *Decide* che il Green Climate Fund e la Global Environment Facility, gli organismi incaricati della gestione del meccanismo finanziario della Convenzione, così come il Fondo dei Paesi meno sviluppati e il Fondo speciale per il cambiamento climatico, amministrato dalla Global Environment Facility, devono porsi al servizio dell'Accordo;
59. *Riconosce* che il Fondo per l'adattamento può servire l'Accordo, secondo le decisioni relative

della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto e della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi;

60. *Invita* la Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto a considerare la questione di cui al precedente punto 60 e fare una raccomandazione alla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione;
61. *Raccomanda* che la Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi fornisca gli orientamenti agli organismi incaricati della gestione del meccanismo finanziario della Convenzione sulle politiche, le priorità programmatiche e i criteri di eleggibilità all'Accordo per la trasmissione da parte della Conferenza delle Parti;
62. *Decide* che la regolamentazione per gli organismi incaricati delle operazioni del meccanismo finanziario della Convenzione relativa alle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti, comprese quelle concordate prima dell'adozione del presente Accordo, si applica *mutatis mutandis*;
63. *Decide inoltre* che il Comitato permanente per il finanziamento deve porsi disposizione dell'Accordo in linea con le proprie funzioni e le responsabilità stabilite nell'ambito della Conferenza delle Parti;
64. *Sollecita* le istituzioni che supportano l'Accordo a migliorare il coordinamento e la fornitura di risorse per sostenere le strategie nazionali attraverso procedure semplificate ed efficienti di candidatura e di approvazione, e attraverso il costante disponibile sostegno alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, compresi i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, in modo appropriato;

Sviluppo e trasferimento tecnologico

65. *Prende atto* della relazione provvisoria del Comitato Esecutivo della Tecnologia relativa agli orientamenti per una attuazione migliorata dei risultati delle valutazioni dei bisogni di tecnologia di cui al documento FCCC/SBI/2015/INF.3;
66. *Decide* di rafforzare il Meccanismo Tecnologico e chiede al Comitato Esecutivo per la Tecnologia e al Climate Technology Centre and Network, di sostenere l'attuazione dell'Accordo, di intraprendere ulteriori lavori relativi, tra l'altro a:
- a) La tecnologia di ricerca, sviluppo e dimostrazione;
 - b) Lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità e delle tecnologie endogene;
67. *Richiede al SBSTA* di avviare, alla sua quarantaquattresima sessione (maggio 2016), l'elaborazione del quadro tecnologico istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dell'Accordo e di riferire sui risultati alla Conferenza delle Parti, affinché la Conferenza delle

Parti emetta una raccomandazione sul quadro stesso per la Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi per l'esame e l'adozione nella sua prima sessione, tenendo conto che la struttura dovrebbe facilitare, tra l'altro:

- a) L'assunzione e l'aggiornamento delle valutazioni dei bisogni di tecnologia, così come la *migliore* attuazione dei loro risultati, in particolare i piani d'azione della tecnologia e le idee di progetto, attraverso la preparazione di progetti finanziabili;
- b) La fornitura di un maggiore supporto finanziario e tecnico per l'attuazione dei risultati delle valutazioni del bisogno di tecnologia;
- c) La valutazione delle tecnologie che sono pronte per il trasferimento;
- d) La valorizzazione degli ambienti abilitanti e l'individuazione delle barriere allo sviluppo e al trasferimento e tecnologie socialmente ed ambientalmente efficaci;

68. *Decide* che il Comitato Esecutivo della Tecnologia e il Climate Technology Centre and Network devono riferire alla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, attraverso gli organi sussidiari, sulle loro attività per sostenere l'attuazione dell'Accordo ;

69. *Decide inoltre* di procedere ad una valutazione periodica dell'efficacia e dell'adeguatezza del sostegno fornito al Meccanismo Tecnologico nel sostenere l'attuazione dell'Accordo su questioni relative allo sviluppo e al trasferimento tecnologico;

70. *Chiede* allo SBI di avviare, alla sua quarantaquattresima sessione, l'elaborazione del campo di applicazione e delle modalità per la valutazione periodica di cui al precedente punto 70, tenendo conto della revisione del Climate Technology Centre and Network di cui alla decisione 2/CP.17, allegato VII, punto 20 e le modalità per il resoconto globale di cui all'articolo 14 dell'Accordo, per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti nella venticinquesima sessione (novembre 2019);

Capacitazione

71. *Decide* di costituire la Commissione di Parigi per il rafforzamento delle capacità il cui obiettivo sarà quello di colmare le lacune e rispondere alle esigenze, attuali ed emergenti, nella capacitazione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e di migliorare ulteriormente gli sforzi di capacitazione, anche per quanto riguarda la coerenza e coordinamento delle attività di capacitazione nell'ambito della Convenzione;

72. *Decide inoltre* che la Commissione di Parigi sul rafforzamento delle capacità gestirà e supervisionerà il piano di lavoro di cui al paragrafo 74 che segue;

73. *Decide inoltre* di lanciare un piano di lavoro per il periodo 2016-2020 con le seguenti attività:

- a) Valutare come aumentare le sinergie attraverso la cooperazione ed evitare doppioni tra gli organismi esistenti, istituiti ai sensi della Convenzione che implementano attività di capacitazione, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni entro e al di fuori della Convenzione;
 - b) Identificare le lacune e i bisogni di capacità e raccomandare i modi per affrontarle;
 - c) Promuovere lo sviluppo e la diffusione di strumenti e metodologie per la capacitazione;
 - d) Promuovere, la cooperazione regionale, nazionale, subnazionale e globale;
 - e) Identificare e raccogliere buone pratiche, sfide, esperienze e lezioni apprese dal lavoro per la creazione di capacità da parte di organismi istituiti ai sensi della Convenzione;
 - f) Esplorare come le Parti paesi in via di sviluppo possano fare proprie la creazione e il mantenimento della capacità nel tempo e nello spazio;
 - g) Identificare le opportunità per rafforzare la capacità a livello nazionale, regionale, e subnazionale;
 - h) Promuovere il dialogo, il coordinamento, la collaborazione e la coerenza tra i processi e le iniziative pertinenti ai sensi della Convenzione, anche attraverso lo scambio di informazioni sulle attività di capacitazione e sulle strategie degli organismi creati ai sensi della Convenzione;
 - i) Fornire una guida al segretariato per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo del portale web per promuovere la capacitazione;
74. *Decide* che la Commissione di Parigi sul rafforzamento delle capacità si concentrerà annualmente su un'area o un tema correlato a un maggiore scambio tecnico sul rafforzamento delle capacità, con lo scopo di mantenere aggiornata la conoscenza dei successi e delle sfide nella costruzione di capacità in una particolare area;
75. *Chiede* allo SBI di organizzare riunioni annuali nella sua sessione del Comitato di Parigi sul rafforzamento delle capacità;
76. *Chiede* anche allo SBI di sviluppare i termini di riferimento per il Comitato di Parigi sul rafforzamento delle capacità, nel contesto della terza revisione globale dell'attuazione del quadro della capacitazione, tenendo anche conto dei paragrafi 75, 76, 77 e 78 di cui sopra e dei punti 82 e 83 di seguito, al fine di raccomandare un progetto di decisione in materia per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti nella sessione ventiduesima;
77. *Invita* le Parti a presentare le loro opinioni sulla composizione del Comitato di Parigi sul

rafforzamento delle capacità entro il 9 marzo 2016²;

78. *Chiede* al segretariato di compilare le osservazioni di cui al punto 78 in un documento di miscellanea per l'esame da parte dello SBI alla sua quarantaquattresima sessione;
79. *Decide* che gli input al Comitato di Parigi sul rafforzamento delle capacità comprenderanno, tra l'altro, quelle osservazioni, l'esito della terza revisione globale dell'attuazione del quadro della capacitazione, la relazione di sintesi annuale del segretariato sull'attuazione del quadro per il rafforzamento delle capacità dei paesi in via di sviluppo, la compilazione e la sintesi della relazione del segretariato sul lavoro di rafforzamento delle capacità di organismi istituiti ai sensi della Convenzione e del suo Protocollo di Kyoto, le relazioni sul Forum di Durban e il portale della capacitazione;
80. *Invita* il Comitato di Parigi sul rafforzamento delle capacità a preparare relazioni tecniche annuali sul suo lavoro, e a portare tali relazioni alle sessioni del dello SBI coincidenti con le sessioni della Conferenza delle Parti;
81. *Chiede* anche che la Conferenza delle Parti nella sua venticinquesima sessione (novembre 2019), esamini i progressi, la necessità di ampliamento, l'efficacia e la valorizzazione del Comitato Parigi per il rafforzamento delle capacità e di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna al fine di fornire raccomandazioni alla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione sul rafforzamento dei dispositivi istituzionali per sviluppare le capacità in linea con l'articolo 11, paragrafo 5, dell'Accordo;
82. *Invita* tutte le Parti a garantire che l'istruzione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico, come enunciato nell'articolo 6 della convenzione e nell'articolo 12 dell'Accordo siano adeguatamente considerate nel loro contributo alla creazione di capacità;
83. *Invita* la Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione a studiare i modi per migliorare l'attuazione della formazione, della sensibilizzazione del pubblico, della partecipazione del pubblico e dell'accesso del pubblico alle informazioni in modo da rafforzare le azioni nell'ambito dell'Accordo;

Trasparenza dell'azione e supporto

84. *Decide* di avviare un'iniziativa di rafforzamento delle capacità per la trasparenza volta a costruire una capacità istituzionale e tecnica, sia prima che dopo il 2020. Questa iniziativa dovrà supportare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, ove richiesto, per soddisfare in maniera tempestiva i requisiti rafforzati di trasparenza come definiti nell'articolo 13

² Le Parti devono presentare le loro opinioni attraverso il portale <http://www.unfccc.int/5900>

dell'Accordo;

85. *Decide anche* che l'iniziativa di rafforzamento delle capacità per la trasparenza ha lo scopo di:

- a) rafforzare le istituzioni nazionali per le attività riguardanti la trasparenza in linea con le priorità nazionali;
- b) fornire utili strumenti, formazione e assistenza per conformarsi alle disposizioni contenute nell'Articolo 13 dell'Accordo;
- c) contribuire al miglioramento della trasparenza nel tempo;

86. *Esorta e richiede* al Fondo Mondiale per l'Ambiente (Global Environment Facility) di assumere le disposizioni necessarie per sostenere l'istituzione e la gestione dell'iniziativa di rafforzamento delle capacità di trasparenza come esigenza prioritaria per il reporting, anche attraverso contributi volontari per sostenere i paesi in via di sviluppo per la sesta ricostituzione del Fondo Mondiale per l'Ambiente e per le future operazione di ricostituzione, a completamento del sostegno che il Fondo Mondiale per l'Ambiente già fornisce;

87. *Decide* di valutare l'attuazione dell'iniziativa per il rafforzamento delle capacità di trasparenza nell'ambito della settima revisione del meccanismo finanziario;

88. *Richiede* che il Fondo Mondiale per l'Ambiente, in quanto entità operativa del meccanismo finanziario, includa nella sua comunicazione annuale alla Conferenza delle Parti, a Partire dal 2016, lo stato di avanzamento relativo alle fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione dell'iniziativa di rafforzamento delle capacità di trasparenza di cui al precedente punto 85;

89. *Decide* che, in conformità all'Articolo 13, paragrafo 2 dell'Accordo, ai paesi in via di sviluppo sia riconosciuta una flessibilità nell'applicazione di questo Articolo, in riferimento alla portata, la frequenza e il livello di dettaglio del Rapporto, anche in funzione della verifica. In riferimento alla verifica si prevede che le verifiche interne nel paese possano essere facoltative, mentre le misure di flessibilità devono riflettersi nelle modalità, procedure e linee guida di cui al successivo paragrafo 92;

90. *Decide anche* che tutte le Parti, ad eccezione dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo, comunichino le informazioni di cui all'Articolo 12, paragrafi 7, 8, 9 e 10, come opportuno, almeno ogni due anni, e che le Parti paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo trasmettano tali informazioni a loro discrezione;

91. *Richiede* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi di elaborare raccomandazioni relative alle modalità, procedure e linee guida di cui all'articolo 13, paragrafo 13, dell'Accordo e di stabilire l'anno del primo e dei successivi riesami e degli aggiornamenti che seguiranno, se del caso, ad intervalli regolari, da sottoporre alla ventiquattresima

Conferenza delle Parti e in vista della loro trasmissione alla Conferenza delle Parti, nella funzione di conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, per l'adozione nella sua prima sessione;

92. *Richiede anche* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi, nell'elaborazione delle raccomandazioni relative alle modalità, procedure e linee guida, di cui al precedente paragrafo 92, di tenere in considerazione, tra l'altro, i seguenti punti:

- a) l'importanza di facilitare nel tempo un migliore reporting e una migliore trasparenza;
- b) la necessità di garantire flessibilità alle Parti paesi in via di sviluppo e che ne hanno bisogno in funzione delle loro capacità;
- c) la necessità di promuovere trasparenza, accuratezza, completezza, coerenza e comparabilità;
- d) la necessità di evitare duplicazioni così come oneri troppo gravosi per le Parti e per il segretariato;
- e) la necessità di garantire che le Parti mantengano almeno la trasparenza e la qualità del reporting in Accordi con i loro rispettivi obblighi sanciti dalla Convenzione;
- f) la necessità di evitare il doppio conteggio;
- g) la necessità di garantire l'integrità ambientale;

93. *Richiede inoltre* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi, nell'elaborazione delle modalità, procedure e linee guida di cui al precedente paragrafo 92, di attingere dalle esperienze acquisite e tenere conto di altri rilevanti processi in corso nell'ambito della Convenzione;

94. *Richiede* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi, nell'elaborazione delle modalità, procedure e linee guida di cui al precedente paragrafo 92, di tenere conto anche dei seguenti punti:

- a) i tipi di flessibilità di cui dispongono i paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno sulla base delle loro capacità;
- b) la coerenza tra la metodologia comunicata nei contributi stabiliti a livello nazionale e la metodologia utilizzata per la comunicazione sullo stato di avanzamento dei contributi stabiliti a livello nazionale di ciascuna Parte;
- c) che le Parti comunicano le informazioni sull'azione di adattamento e la pianificazione includendo, se necessario, i loro piani nazionali per l'adattamento, per lo scambio collettivo di informazioni e degli insegnamenti tratti;
- d) il supporto ricevuto, rinforzando quello fornito sia per l'adattamento che per la

mitigazione attraverso, tra l'altro, i formati tabellari comuni per il supporto all'attività di reporting, tenendo conto dei punti esaminati dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico sulle metodologie per la comunicazione delle informazioni finanziarie, e migliorando la notifica dei paesi in via di sviluppo del supporto ricevuto, comprendendo l'utilizzo, l'impatto e i risultati attesi del supporto ricevuto;

e) le informazioni presenti nelle valutazioni biennali ed altre comunicazioni del Comitato Permanente per il Finanziamento e di altri soggetti sanciti dalla Convenzione;

f) informazioni sull'impatto sociale ed economico delle misure di risposta;

95. *Richiede anche* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi, nell'elaborazione delle raccomandazioni relative alle modalità, alle procedure e alle linee guida di cui al precedente paragrafo 92, di incrementare la trasparenza del supporto fornito in conformità all'articolo 9 dell'Accordo;

96. *Richiede inoltre* al Gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi di comunicare lo stato di avanzamento dei lavori in relazione alle modalità, procedure e linee guida, di cui al precedente paragrafo 92, per le future sessioni della Conferenza delle Parti, e che questo lavoro venga concluso entro il 2018;

97. *Decide* che le modalità, le procedure e linee guida di cui al precedente paragrafo 92, si applicano dall'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi;

98. *Decide* anche che le modalità, le procedure e le linee guida relative al presente quadro sulla trasparenza si basino ed eventualmente sostituiscano il sistema di misurazione, comunicazione e verifica stabilito dalla decisione 1/CP.16, dal paragrafo 40 a 47 e dal paragrafo 60 a 64, e dalla decisione 2/CP.17, dal paragrafo 12 al 62, immediatamente dopo la presentazione delle relazioni biennali finali e delle relazioni biennali di aggiornamento;

Resoconto globale

99. *Chiede* al Gruppo di lavoro ad hoc per l'Accordo di Parigi di identificare le fonti per il resoconto globale di cui all'articolo 14 dell'Accordo e di riportare alla Conferenza delle Parti, affinché la Conferenza delle Parti faccia una raccomandazione alla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi per discussione e adozione nella sua prima sessione, tra cui, ma non solo:

a) informazioni su:

i. L'effetto complessivo degli NDC comunicati dalle Parti;

ii. Lo stato degli sforzi di adattamento, del supporto, delle esperienze e delle

priorità delle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 10 e 11, del presente Accordo, e i Report di cui all'articolo 13, comma 7, dell'Accordo;

iii. La mobilitazione e la fornitura di sostegno;

c) Gli ultimi Rapporti del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC);

d) I Rapporti degli organi sussidiari;

100. *Chiede* inoltre al SBSTA di fornire consigli su come le valutazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) devono influenzare il resoconto globale dell'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'Articolo 14 dell'Accordo e di riferire su questa questione al Gruppo di lavoro ad hoc sulla Accordo di Parigi nella sua seconda sessione;

101. *Ulteriormente richiede* al Gruppo di lavoro ad hoc per l'Accordo di Parigi di sviluppare modalità per il resoconto globale di cui all'articolo 14 dell'Accordo e di riferire alla Conferenza delle Parti, al fine di fare una raccomandazione alla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi per l'esame e l'adozione nella sua prima sessione;

Facilitare l'implementazione e la conformità

102. *Decide* che la Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo è composta da 12 membri con competenze riconosciute in campi rilevanti scientifici, tecnici, socio-economiche o giuridici, che devono essere eletti dalla Conferenza delle Parti agente come la conferenza delle Parti contraenti dell'accordo di Parigi sulla base di un'equa rappresentanza geografica, con due membri ciascuno dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite e da un membro ciascuno degli Stati delle piccola isola in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, tenendo conto dell'obiettivo della parità di genere;

103. *Chiede* al Gruppo di lavoro ad hoc per l'Accordo di Parigi di sviluppare le modalità e le procedure per l'efficace funzionamento del Comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo, con l'obiettivo che il Gruppo di lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi porti a termine il suo lavoro su tali modalità e procedure per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'accordo di Parigi nella sua prima sessione;

Clausole finali

104. *Chiede inoltre* che il segretariato, esclusivamente ai fini dell'articolo 21 dell'Accordo, metta a disposizione sul proprio sito web alla data di adozione dell'Accordo, così come nella Relazione della Conferenza delle Parti nella sua ventunesima sessione, informazioni sul dato più aggiornato del totale e delle percentuali delle emissioni di gas a effetto serra

comunicate dalle Parti della Convenzione nelle loro comunicazioni nazionali, nei Rapporti di inventario dei gas serra, nelle relazioni biennali o nei Rapporti di aggiornamento biennali;

IV. Azione rafforzata prima del 2020

105. *Determina* di garantire i maggiori possibili sforzi di mitigazione nel periodo pre-2020, anche:

- a) Sollecitando tutte le Parti del protocollo di Kyoto, che non lo hanno ancora fatto a ratificare e applicare l'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto;
- b) Sollecitando tutte le Parti che non lo hanno ancora fatto a prendere e attuare un impegno di mitigazione nel quadro degli accordi di Cancùn;
- c) Ribadendo la volontà, come stabilito nella decisione 1/CP.19, commi 3 e 4, di accelerare la piena attuazione delle decisioni che costituiscono l'esito concordato della decisione 1/CP.13 e di rafforzare l'ambizione nel periodo pre-2020 per assicurare i massimi sforzi possibili di mitigazione da tutte le Parti previsti dalla Convenzione;
- d) Invitando i Paesi in via di sviluppo che non hanno presentato le loro prime relazioni di aggiornamento biennali a farlo il più presto possibile;
- e) Invitando tutte le Parti a partecipare ai processi di misurazione, rendicontazione e verifica esistenti nel quadro degli accordi di Cancùn, in modo tempestivo, al fine di dimostrare i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni di mitigazione dichiarati;

106. *Incoraggia* le Parti a promuovere la cancellazione volontaria da parte delle Parti stesse e dei portatori d'interesse non-Parti, senza doppio conteggio, dei permessi emessi nel quadro del Protocollo di Kyoto, comprese le riduzioni certificate delle emissioni (CER) che sono valide;

107. *Sollecita* le Parti emittenti e acquirenti a riferire in modo trasparente circa i risultati di mitigazione trasferiti tra paesi, tra cui i risultati utilizzati per soddisfare gli impegni assunti internazionalmente, e le quote di emissione rilasciate nel quadro del Protocollo di Kyoto al fine di promuovere l'integrità ambientale ed evitare il doppio conteggio;

108. *Riconosce* il valore sociale, economico e ambientale degli interventi di mitigazione volontari e i loro co-benefici per l'adattamento, la salute e lo sviluppo sostenibile;

109. *Determina* di rafforzare, nel periodo 2016-2020, il processo di esame tecnico esistente in materia di mitigazione come definito nella decisione 1/CP.19, paragrafo 5 (a), e dalla decisione 1/CP.20, punto 19, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche, anche attraverso:

- a) L'incoraggiamento alle Parti, agli organi della Convenzione e alle organizzazioni internazionali ad impegnarsi in questo processo, anche, dove appropriato, in cooperazione con i portatori di interesse non-Parti competenti, per condividere le loro esperienze e suggerimenti, sviluppati anche in ambiti regionali, e di cooperare per agevolare l'attuazione delle politiche, le pratiche e le azioni individuate nel corso di questo processo in base alle priorità nazionali di sviluppo sostenibile;
 - b) L'impegno per migliorare, in consultazione con le Parti, l'accesso e la partecipazione a questo processo da parte di esperti di Parti e non-Parti dei paesi in via di sviluppo;
 - c) L'impegno del Comitato Esecutivo per la Tecnologia e del Climate Technology Centre and Network conformemente ai loro rispettivi mandati per:
 - i. impegnarsi nelle riunioni di esperti tecnici e favorire i loro sforzi per facilitare e sostenere le Parti nel porsi obiettivi crescenti nell'attuazione di politiche, pratiche e azioni individuate nel corso di questo processo;
 - ii. fornire aggiornamenti regolari durante le riunioni di esperti tecnici sui progressi compiuti nel facilitare l'attuazione di politiche, pratiche e azioni precedentemente identificate nel corso di questo processo;
 - iii. includere informazioni sulle loro attività ai sensi del presente processo nella loro relazione annuale congiunta alla Conferenza delle Parti;
 - d) L'incoraggiamento delle Parti a fare un uso effettivo del Climate Technology Centre and Network per ottenere assistenza per lo sviluppo economico, ambientale e sociale di proposte progettuali attuabili nelle aree ad alto potenziale mitigazione individuate in questo processo;
110. *Incoraggia* le unità operative del Meccanismo Finanziario della Convenzione a partecipare alle riunioni degli esperti tecnici e di informare i partecipanti del loro contributo per facilitare i progressi compiuti nell'attuazione di politiche, pratiche e azioni individuate nel corso del processo di esame tecnico;
111. *Chiede* al segretariato di organizzare il processo di cui al punto 110 e di diffondere i suoi risultati, anche attraverso:
- a) L'organizzazione, di concerto con il Comitato Esecutivo Tecnologico e con esperti competenti delle organizzazioni, di regolari riunioni di esperti tecnici che si focalizzino su specifiche politiche, pratiche e azioni che rappresentano le pratiche migliori e capaci di essere scalabili e replicabili;
 - b) L'aggiornamento, su base annua, a seguito delle riunioni di cui al paragrafo 112 (a) e in tempo per servire come input per la sintesi per i politici di cui al paragrafo 112 (c), di un documento tecnico sui benefici di mitigazione e sui co-benefici di politiche,

- pratiche e azioni per migliorare le ambizioni di mitigazione, nonché sulle opzioni per sostenere la loro attuazione, queste informazioni dovrebbero essere rese disponibili in un formato di facile uso sulla rete;
- c) La preparazione, in consultazione con i campioni di cui al paragrafo 122, di una sintesi per i politici, con informazioni su specifiche politiche, pratiche e azioni che rappresentano le migliori pratiche e con il potenziale per essere scalabili e replicabili, e sulle opzioni per sostenere la loro attuazione, nonché sulle relative iniziative di collaborazione, e la pubblicazione del sommario almeno due mesi prima di ogni sessione della Conferenza delle Parti come input per l'evento di alto livello di cui al paragrafo 121 sotto;
112. *Decide* che il processo di cui al paragrafo 110 dovrebbe essere organizzato congiuntamente dal SBI e dal SBSTA e dovrebbe avvenire su base continuativa fino al 2020;
113. *Decide anche* di condurre nel 2017 una valutazione del processo di cui al punto 110 al fine di migliorarne l'efficacia;
114. *Decide* di migliorare la dotazione di strumenti finanziari, tecnologici e di capacitazione urgenti e adeguati ad opera delle Parti paesi sviluppati, al fine di migliorare il livello di ambizione pre-2020 dell'azione delle Parti, e in tal senso sollecita fortemente le Parti paesi sviluppati ad aumentare il loro livello di sostegno finanziario, con una tabella di marcia concreta per raggiungere l'obiettivo di offrire congiuntamente 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 per la mitigazione e l'adattamento, aumentando in modo significativo la dotazione finanziaria per l'adattamento rispetto ai livelli attuali e di fornire ulteriori e appropriate tecnologie e sostenere il rafforzamento della capacitazione;
115. *Decide* di condurre un dialogo facilitativo in occasione della ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti (Marrakesh, 2016) per valutare i progressi nell'attuazione della decisione 1/CP.19, commi 3 e 4, e identificare le opportunità rilevanti per migliorare la fornitura di risorse finanziarie, anche per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico e per il supporto allo sviluppo della capacitazione, al fine di identificare i modi per accrescere l'ambizione degli sforzi di mitigazione ad opera di tutte le Parti, compresa l'identificazione di opportunità significative per migliorare la prestazione e la mobilitazione del supporto e di ambienti abilitanti;
116. *Prende atto con apprezzamento* dei risultati dell'Agenda Lima-Parigi, che parte dai risultati del vertice sul clima convocato per il 23 settembre 2014 dal Segretario generale delle Nazioni Unite;
117. *Accoglie con favore* gli sforzi degli stakeholder non-Parti interessati a migliorare le loro azioni per il clima, e *incoraggia* la registrazione di tali azioni nella Non-State Actor Zone for

Climate Action platform³;

118. *Incoraggia* le Parti a collaborare strettamente con gli stakeholder non-Parti per catalizzare gli sforzi in rafforzamento dell'azione di mitigazione e adattamento;
119. *Incoraggia* inoltre gli stakeholder non-Parti ad aumentare il loro impegno nelle operazioni di cui al punto 110 sopra e al punto 125 sotto;
120. *Concorda* di convocare, ai sensi della decisione 1/CP.20, paragrafo 21, sulla base dell'Agenda Lima-Parigi e in occasione di ogni sessione della Conferenza delle Parti durante il periodo 2016-2020, un evento di alto livello che:
- a) Rafforzi ulteriormente l'impegno di alto livello sull'attuazione delle opzioni politiche e delle azioni derivanti dai processi di cui al punto 110 e punto 125 sotto, attingendo alla sintesi per i responsabili politici di cui al paragrafo 112 (c);
 - b) Preveda la possibilità di annunciare nuovi o aumentati sforzi volontari, iniziative e coalizioni, comprese l'attuazione di politiche, pratiche e azioni derivanti dai processi di cui al punto 110 al punto 125 sotto e presentati nella sintesi per i responsabili politici di cui al paragrafo 112 (c) sopra;
 - c) Faccia il punto sui progressi e riconosca nuovi o rafforzati sforzi volontari, iniziative e coalizioni;
 - d) Offra opportunità significative su base regolare per l'impegno efficace ad alto livello di funzionari delle Parti, delle organizzazioni internazionali, delle iniziative di cooperazione internazionale e degli stakeholder non-Parti;
121. *Decide* che due figure di alto livello saranno nominate per agire per conto del Presidente della Conferenza delle Parti per facilitare attraverso un impegno rafforzato di alto livello, nel periodo 2016-2020 il buon esito degli sforzi in atto, il cambio di scala e l'introduzione di nuovi o rafforzati sforzi volontari, iniziative e coalizioni, anche attraverso:
- a) Il lavoro con il Segretario Esecutivo e i Presidenti attuali e futuri della Conferenza delle Parti per coordinare l'evento annuale di alto livello di cui al precedente punto 121;
 - b) Un impegno con le Parti interessate e gli stakeholder non-Parti, anche per promuovere le iniziative volontarie dell' Agenda Lima-Parigi;
 - c) L'assicurazione di una guida al segretariato sull'organizzazione di riunioni di esperti tecnici di cui al precedente paragrafo 112(a) e al paragrafo 130(a) qui di seguito;
122. *Decide inoltre* che i leader di alto livello di cui al paragrafo 122 sopra resteranno

³ <http://climateaction.unfccc.int/>

normalmente in carica per un periodo di due anni, con le loro scadenze sovrapposte per un anno intero per garantire la continuità, in modo tale che:

- a) Il Presidente della Conferenza delle Parti della ventunesima sessione dovrebbe nominare uno dei leader, che dovrebbe restare in carica per un anno dalla data della nomina fino all'ultimo giorno della ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti;
 - b) Il Presidente della ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti dovrebbe nominare un leader per due anni dalla data della nomina e fino all'ultimo giorno della ventitreesima sessione della Conferenza delle Parti (novembre 2017);
 - c) In seguito, ogni successivo Presidente della Conferenza delle Parti dovrebbe nominare un leader che dovrebbe lavorare per due anni e succedere al leader precedentemente nominato il cui mandato si è concluso;
123. *Invita* tutte le Parti interessate e le organizzazioni competenti a fornire supporto per il lavoro dei leader di cui al precedente punto;
124. *Decide* di lanciare, nel periodo 2016-2020, un processo di valutazione tecnica in materia di adattamento;
125. *Decide* inoltre che il processo di esame tecnico sull'adattamento di cui al punto 125 sopra si adopererà per individuare le opportunità concrete per rafforzare la resilienza, ridurre le vulnerabilità e aumentare la comprensione dei fenomeni e l'attuazione delle azioni di adattamento;
126. *Inoltre decide* che il processo di esame tecnico di cui al precedente punto 125 dovrebbe essere organizzato congiuntamente dallo SBI e dal SBSTA, e guidato dal Comitato per l'adattamento;
127. *Decide* che la procedura di cui al paragrafo 125 verrà attuata:
- a) Agevolando la condivisione di buone pratiche, esperienze e lezioni apprese;
 - b) Identificando azioni che potrebbero facilitare l'adozione di misure di adattamento, incluse azioni che possano stimolare la diversificazione delle economie ed avere co-benefici dalla mitigazione;
 - c) Promuovendo azioni di cooperazione sull'adattamento;
 - d) Identificando le opportunità per creare ambienti abilitanti e aumentare la disponibilità di supporto all'adattamento nel contesto di specifiche politiche, pratiche ed azioni.
128. *Decide* inoltre che il processo di esame tecnico sull'adattamento di cui al precedente punto 125 terrà conto del processo, delle modalità, degli elaborati, dei risultati e degli

insegnamenti tratti dal processo di esame tecnico sulla mitigazione di cui al precedente punto 110;

129. *Chiede* al segretariato di supportare la procedura di valutazione tecnica di cui al precedente paragrafo 125:

- a) Organizzando regolari riunioni di esperti tecnici concernenti specifiche politiche, strategie ed azioni;
- b) Preparando annualmente, sulla base delle riunioni di cui al paragrafo 130(a) e in tempo tale da servire come contributo al resoconto da parte dei responsabili politici di cui al precedente paragrafo 112(c), un documento tecnico sulle opportune azioni di adattamento da potenziare, così come le diverse opzioni per dare sostegno alla loro adozione, informazioni che devono essere rese disponibili in un formato online di facile utilizzo;

130. *Decide*, che nel condurre la procedura di cui al precedente paragrafo 125, il Comitato per l'adattamento si impegnerà a ricercare nuovi modi per tener conto, in maniera sinergica e lavorando sulla base dei dispositivi vigenti riguardo ai programmi di lavoro legati all'adattamento, organismi e istituzioni entro la Convenzione così da assicurare la coerenza ed il massimo dei risultati.

131. *Decide inoltre* di condurre, assieme alla valutazione di cui al paragrafo 120, una valutazione della procedura di cui al paragrafo 125, così da migliorarne l'efficacia.

132. *Invita* le Parti e le organizzazioni degli osservatori ad inviare informazioni sulle opportunità di cui al paragrafo 126 entro il 3 febbraio 2016;

V. Stakeholder non-Parti

133. *Accoglie con favore* gli sforzi di tutti gli stakeholder non-Parti per affrontare e rispondere ai cambiamenti climatici, compresi quelli della società civile, del settore privato, le istituzioni finanziarie, le città e le altre autorità sub-nazionali;

134. *Invita* stakeholder non-Parti di cui al paragrafo 134 sopra ad incrementare i loro sforzi e sostenere le azioni per ridurre le emissioni e/o per costruire la resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti avversi dei cambiamenti climatici e far conoscere questi sforzi attraverso la non-State Actor Zone per la piattaforma di azione per il clima⁴ di cui al precedente punto 118;

135. *Riconosce* la necessità di rafforzare le conoscenze, le tecnologie, le pratiche e gli sforzi delle comunità locali e delle popolazioni indigene per affrontare e rispondere ai cambiamenti climatici, e stabilisce una piattaforma per lo scambio di esperienze e la

⁴ <http://climateaction.unfccc.int>

condivisione delle migliori pratiche in materia di mitigazione e adattamento con un approccio olistico e integrato;

136. *Riconosce* anche il ruolo importante di fornire incentivi per le attività di riduzione delle emissioni, tra cui strumenti come le politiche nazionali e il carbon pricing;

VI. Problemi amministrativi e finanziari

137. *Prende atto* delle implicazioni di bilancio stimato delle attività da intraprendere da parte del segretariato di cui alla presente decisione e chiede che le azioni del segretariato richieste nella presente decisione siano intraprese solo se sussiste la disponibilità di risorse finanziarie;

138. *Sottolinea* l'urgenza di mettere a disposizione risorse aggiuntive disponibili per l'attuazione delle azioni rilevanti, comprese le azioni di cui alla presente decisione, e l'attuazione del programma di lavoro di cui al precedente paragrafo 9;

139. *Sollecita* le Parti a versare contributi volontari per la tempestiva attuazione di questa decisione.

L'Accordo di Parigi

I Paesi che sottoscrivono l'Accordo,

In qualità di Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), d'ora in poi chiamata "la Convenzione",

Ai sensi della Piattaforma di Durban per un'Azione Rafforzata istituita con la decisione 1/CP.17 della Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua 17ª sessione,

Nel perseguire l'obiettivo della Convenzione, con la guida dei suoi principi, incluso il principio di equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate secondo le rispettive capacità e alla luce delle diverse circostanze nazionali,

Riconoscendo la necessità di una risposta efficace e progressivamente crescente alla minaccia urgente del cambiamento climatico basata sulla migliore conoscenza scientifica disponibile,

Riconoscendo anche le esigenze specifiche e le circostanze particolari delle Parti paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, come previsto dalla Convenzione,

Tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle situazioni particolari dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda il finanziamento e il trasferimento di tecnologia,

Riconoscendo che le Parti possono essere impattate non solo dal cambiamento climatico, ma anche dalle misure adottate in risposta ad esso,

Sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni per i cambiamenti climatici, le reazioni e gli impatti hanno con un accesso equo allo sviluppo sostenibile e con l'eradicazione della povertà,

Riconoscendo la priorità fondamentale della tutela della sicurezza alimentare e di porre fine alla fame, e la particolare vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare agli impatti avversi dei cambiamenti climatici,

Tenendo conto degli imperativi di una giusta transizione della forza lavoro e della creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità decente in conformità alle priorità di sviluppo definite a livello nazionale,

Riconoscendo che il cambiamento climatico è una preoccupazione comune dell'umanità, le Parti, quando agiscono per affrontare il cambiamento climatico dovrebbero rispettare, promuovere e considerare i rispettivi obblighi in materia di diritti umani, di diritto alla salute, dei diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con

disabilità e delle persone in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, così come la parità di genere, l'emancipazione delle donne e l'equità intergenerazionale,

Riconoscendo l'importanza della conservazione e valorizzazione, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi di gas serra di cui alla Convenzione,

Rilevando l'importanza di garantire l'integrità di tutti gli ecosistemi, compresi gli oceani, e la tutela della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come la Madre Terra, e notando l'importanza per alcuni del concetto di "giustizia climatica", quando si agisce per affrontare il cambiamento climatico,

Affermando l'importanza dell'istruzione, della formazione, della consapevolezza del pubblico, della partecipazione del pubblico, dell'accesso del pubblico alle informazioni e alla cooperazione a tutti i livelli sulle materie affrontate in questo Accordo,

Riconoscendo l'importanza degli impegni di tutti i livelli di governo e dei diversi soggetti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali delle Parti, nell'affrontare i cambiamenti climatici,

Riconoscendo inoltre che gli stili di vita sostenibili e i modelli sostenibili di consumo e di produzione, con le Parti paesi sviluppati che assumono il ruolo di guida, giocano un ruolo importante nell'affrontare i cambiamenti climatici,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'Accordo, valgono le definizioni contenute nell'art. 1 della Convenzione. In aggiunta:

- a) Per "Convenzione" si intende la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, adottata a New York il 9 maggio 1992.
- b) Per "COP" si intende "Conferenza delle Parti" dell'Accordo stesso.
- c) "Parte" è il Paese contraente questo Accordo.

Articolo 2

1. Questo Accordo, nel rafforzare l'implementazione della Convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per sradicare la povertà, incluso attraverso:
 - a) il contenimento dell'incremento della temperatura media globale molto al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali perseguendo tutti gli sforzi per limitare l'incremento della temperatura media globale a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo

- che questo ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico;
- b) l'incremento della capacità di adattamento agli impatti avversi del cambiamento climatico e il rafforzamento della resilienza climatica e di uno sviluppo a basse emissioni di gas serra in una modalità che non minacci la produzione di cibo;
 - c) la coerenza dei flussi finanziari con i percorsi verso uno sviluppo resiliente a basse emissioni.
2. Questo Accordo sarà implementato in modo da garantire l'equità e riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e le capacità specifiche, alla luce dei diversi contesti nazionali.

Articolo 3

Come "Contributi stabiliti a livello nazionale" alla lotta globale contro i cambiamenti climatici, tutti i Paesi devono intraprendere e comunicare sforzi ambiziosi come specificato negli Artt. 4, 7, 9, 11 e 13 al fine di raggiungere gli obiettivi di questo Accordo definiti nell'Art. 2. Gli sforzi di tutti i Paesi dovranno crescere nel tempo, con il riconoscimento del bisogno di supportare i Paesi in via di sviluppo nell'effettiva implementazione di questo Accordo.

Articolo 4

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di temperatura a lungo termine di cui all'articolo 2, le Parti intendono raggiungere il picco globale delle emissioni di gas ad effetto serra nel più breve tempo possibile, riconoscendo che ciò richiederà più tempo per le Parti paesi in via di sviluppo, e intraprendere riduzioni rapide da allora in poi secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo da raggiungere nella seconda metà di questo secolo un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle varie fonti e gli assorbimenti dei pozzi di gas ad effetto serra, con un approccio basato sull'equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per sradicare la povertà.
2. Ciascuna Parte predispone, comunica e successivamente aggiorna i contributi determinati a livello nazionale che intende raggiungere. Le Parti perseguiranno misure di mitigazione nazionali, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di tali contributi.
3. I successivi contributi determinati a livello nazionale da ciascuna Parte dovranno rappresentare una progressione al di là del contributo corrente determinato a livello nazionale del Paese e riflettere il suo massimo grado di ambizione, alla luce delle proprie responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse situazioni nazionali.

4. I Paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di guida impegnandosi ad obiettivi di riduzione delle emissioni a tutti i livelli dell'economia. I Paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a rafforzare i loro sforzi di mitigazione, e sono incoraggiati a muoversi nel tempo verso obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni a livello dell'intera economia alla luce delle diverse situazioni nazionali.
5. Dovrà essere fornito sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente Articolo, ai sensi degli Articoli 9, 10 e 11, riconoscendo che migliorare il sostegno ai paesi in via di sviluppo consentirà una maggiore ambizione nelle loro azioni.
6. I paesi meno sviluppati e le piccole isole possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni per uno sviluppo a basse emissioni di gas serra con riferimento alle loro circostanze particolari.
7. I co-benefici della mitigazione derivanti dalle azioni di adattamento delle Parti e/o dai piani di diversificazione economica possono contribuire ai risultati della mitigazione ai sensi del presente articolo.
8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti devono fornire le informazioni necessarie per la chiarezza, la trasparenza e la comprensione in conformità con la decisione 1/CP.21 e con ogni decisione rilevante della Conferenza delle Parti che opera come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi.
9. Ogni Parte comunicherà un contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni, secondo la decisione 1/CP.21 e con ogni decisione rilevante della Conferenza delle Parti che opera come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi e sarà informata dei risultati del resoconto globale di cui all'articolo 14.
10. La Conferenza delle Parti che opera come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi esaminerà durante la prima sessione i tempi per i contributi determinati a livello nazionale.
11. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento modificare il proprio contributo determinato a livello nazionale al fine di migliorare il suo livello di ambizione, in conformità con le indicazioni della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi.
12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti saranno annotati in un registro pubblico gestito dal segretariato.
13. Le Parti devono documentare i loro contributi stabiliti a livello nazionale. Per la contabilizzazione delle emissioni di origine antropica e gli assorbimenti corrispondenti ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti dovranno promuovere l'integrità ambientale, la trasparenza, la correttezza, la completezza, la comparabilità e la coerenza, ed evitare il determinarsi di doppi conteggi, in conformità con le indicazioni adottate dalla

Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi.

14. Nell'ambito dei loro contributi stabiliti a livello nazionale, quando dichiarano e realizzano azioni di mitigazione riguardo alle emissioni antropiche e agli assorbimenti, le Parti devono tener conto, in maniera opportuna, dei metodi e degli orientamenti correnti previsti dalla Convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13 del presente articolo.
15. Nell'attuazione del presente Accordo le Parti devono tener conto delle preoccupazioni dei Paesi la cui economia è più colpita dagli effetti delle misure di risposta, in particolare dei Paesi in via di sviluppo.
16. Le Parti, comprese le organizzazioni di integrazione economica regionale e i loro Stati membri, che hanno raggiunto un Accordo per agire congiuntamente ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo devono comunicare al segretariato i termini di tale Accordo, compreso l'importo delle emissioni assegnato a ciascuna Parte relativo ad un dato periodo di tempo, nel momento in cui comunicano il loro contributo stabilito a livello nazionale. A sua volta, il segretariato informa le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini di tale Accordo.
17. Ciascuna Parte di questo Accordo è responsabile per il suo livello di emissioni come stabilito nell'Accordo al precedente punto 16 conformemente ai paragrafi 13 e 14 del presente Articolo e agli Articoli 13 e 15.
18. Se le Parti che agiscono congiuntamente lo fanno nel quadro di, e insieme a, una organizzazione regionale di integrazione economica che è essa stessa una Parte del presente Accordo, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica individualmente, e congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica, è responsabile per il suo livello di emissione come stabilito nel testo concordato del paragrafo 16 del presente Articolo ed in Accordo con i paragrafi 13 e 14 del presente Articolo e degli Articoli 13 e 15.
19. Tutte le Parti devono sforzarsi di elaborare e comunicare le strategie di sviluppo a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra, memori dell'Articolo 2 tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle loro capacità, alla luce delle diverse situazioni nazionali.

Articolo 5

1. Le Parti dovrebbero intervenire per conservare e migliorare, come è opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (d), della Convenzione, comprese le foreste.
2. Le Parti contraenti sono invitate ad agire per implementare e supportare, anche attraverso investimenti basati sui risultati, il quadro esistente come indicato nella guida correlata e le

decisioni già adottate nell'ambito della Convenzione per: approcci di politica e incentivi positivi per le attività relative alla riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado forestale, e il ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e la valorizzazione degli stock di carbonio delle foreste nei paesi in via di sviluppo; e approcci politici alternativi, come gli approcci congiunti alla mitigazione e all'adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, riaffermando al contempo l'importanza di incentivare, come opportuno, i benefici non legati al carbonio determinati da tali approcci.

Articolo 6

1. Le Parti danno atto che alcuni Paesi scelgono di perseguire una cooperazione volontaria nella realizzazione dei loro contributi stabiliti a livello nazionale, onde ottenere una maggiore ambizione nelle loro azioni di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale.
2. Le Parti contraenti, quando si impegnano su base volontaria in un approccio cooperativo che implica lo sfruttamento dei risultati di mitigazione conseguiti a livello internazionale e trasferiti nei contributi stabiliti a livello nazionale, devono promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire l'integrità ambientale e la trasparenza, anche nella governance, e devono adottare una solida contabilità capace, tra l'altro, di evitare la doppia contabilizzazione, in linea con gli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi.
3. L'utilizzo dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per implementare i contributi determinati a livello nazionale ai sensi del presente Accordo deve essere volontario e autorizzato dalle Parti partecipanti.
4. Un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e per promuovere lo sviluppo sostenibile è istituito sotto l'autorità e le direttive della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, perché le Parti se ne servano su base volontaria. Esso è supervisionato da un organismo designato dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, e si prefigge di:
 - a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas serra, promuovendo lo sviluppo sostenibile;
 - b) incentivare e facilitare la partecipazione nella mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra di enti pubblici e privati autorizzati da una Parte;
 - c) contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nel Paese ospitante, che beneficerà dell'attività di mitigazione con conseguente riduzione delle emissioni che possono essere utilizzate anche da un'altra Parte per implementare il proprio contributo

- determinato a livello nazionale; e
- d) contribuire alla mitigazione complessiva delle emissioni globali.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti dal meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo non devono essere utilizzate per contribuire alla realizzazione del contributo determinato a livello nazionale del Paese ospitante, se sono utilizzate da un altro Paese per la realizzazione del suo contributo determinato a livello nazionale.
6. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi deve assicurare che una quota dei proventi delle attività nel quadro del meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente Articolo venga utilizzata per coprire le spese amministrative, nonché per aiutare paesi in via di sviluppo che sono paesi particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici a sostenere i costi di adattamento.
7. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi deve adottare nella sua prima sessione norme, modalità e procedure per il meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente Articolo.
8. Le Parti riconoscono l'importanza che gli approcci non di mercato integrati, olistici ed equilibrati siano disponibili alle Parti per contribuire alla realizzazione dei loro contributi determinati a livello nazionale, nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà, in modo coordinato ed efficace, anche attraverso, tra l'altro, la mitigazione, l'adattamento, il finanziamento, il trasferimento tecnologico e la creazione di capacità, come appropriato. Questi approcci mirano a:
- a) promuovere l'ambizione di mitigazione ed adattamento;
- b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e privato nella realizzazione dei contributi stabiliti a livello nazionale; e
- c) attivare le possibilità di coordinamento tra gli strumenti e gli accordi istituzionali pertinenti.
9. È pertanto definito il quadro per gli approcci non di mercato allo sviluppo sostenibile per promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8 del presente Articolo.

Articolo 7

1. Le Parti istituiscono l'obiettivo globale in materia di adattamento che consiste nel rafforzamento della capacità di adattamento, nell'accrescimento della resilienza e della riduzione della vulnerabilità al cambiamento climatico, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e garantire un'adeguata risposta di adattamento nel contesto dell'obiettivo della temperatura di cui all'articolo 2.

2. Le Parti riconoscono che l'adattamento è una sfida globale affrontata da tutti a scala locale, subnazionale, nazionale, regionale e internazionale, e che è un componente chiave e fornisce un contributo alla risposta globale a lungo termine al cambiamento climatico per proteggere le persone, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti e immediate di quei Paesi in via di sviluppo che sono particolarmente vulnerabili agli effetti avversi dei cambiamenti climatici.
3. Gli sforzi di adattamento dei paesi in via di sviluppo verranno riconosciuti, nel rispetto delle modalità che saranno adottate nella sua prima sessione dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi.
4. Le Parti riconoscono che l'attuale bisogno di adattamento è rilevante e che maggiori livelli di mitigazione possono ridurre la necessità di ulteriori sforzi di adattamento, e che maggiori esigenze di adattamento possono comportare maggiori costi di adattamento.
5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe seguire un approccio guidato dal Paese e rispettoso delle differenze di genere, partecipativo e pienamente trasparente, tenendo in considerazione i gruppi, le comunità e gli ecosistemi vulnerabili, e dovrebbe essere basata e guidata dalle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, opportunamente, dalle conoscenze tradizionali, dalla conoscenza dei popoli indigeni e dai sistemi delle conoscenze locali, al fine di integrare l'adattamento nelle politiche e nelle azioni socioeconomiche ed ambientali pertinenti, dove appropriato.
6. Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale in materia di sforzi di adattamento e l'importanza di tener conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti avversi dei cambiamenti climatici.
7. Le Parti devono rafforzare la loro cooperazione per sostenere l'azione di adattamento, tenendo conto del "*Cancùn Adaptation Framework*", anche per quanto riguarda:
 - a) la condivisione di informazioni, di buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, includendo opportunamente il modo in cui queste si riferiscono alla scienza, alla pianificazione, alle politiche e all'attuazione in relazione alle azioni di adattamento;
 - b) il rafforzamento degli accordi istituzionali, compresi quelli nel quadro della Convenzione che supporta questo Accordo, per sostenere la acquisizione di informazioni conoscenze pertinenti e la fornitura di assistenza tecnica e di orientamento alle Parti;
 - c) rafforzare le conoscenze scientifiche sul clima, compresa la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e i sistemi di allarme rapido, in modalità capaci di informare i servizi climatici e supportare le decisioni;
 - d) aiutare i paesi in via di sviluppo ad identificare le pratiche di adattamento efficaci, le

- esigenze di adattamento, le priorità, il sostegno fornito e ricevuto per gli interventi e gli sforzi di adattamento, e le sfide e le lacune, con modalità capaci di incoraggiare le buone pratiche;
- e) migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento.
8. Le organizzazioni e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti per l'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 7 del presente Articolo, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 5 del presente Articolo.
9. Ogni Parte, secondo le opportunità, deve impegnarsi in processi di pianificazione e nell'attuazione delle azioni di adattamento, compreso lo sviluppo o il potenziamento di programmi, politiche e/o contributi, che possono includere:
- a) l'attuazione di azioni, impegni e/o sforzi di adattamento;
- b) il processo di formulazione e attuazione di piani di adattamento nazionali;
- c) la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità, al fine di formulare azioni prioritarie stabilite a livello nazionale, tenendo conto delle persone, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili;
- d) il monitoraggio, la valutazione e l'apprendimento da piani di adattamento, politiche, programmi ed azioni; e
- e) costruire la resilienza dei sistemi socioeconomici ed ecologici, anche attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.
10. Ciascuna Parte dovrebbe, secondo le opportunità, presentare ed aggiornare periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che può includere le priorità, le esigenze di implementazione e supporto, i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo.
11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente Articolo deve essere opportunamente presentata e periodicamente aggiornata, come componente di o in combinazione con altre comunicazioni o documenti, tra cui il piano nazionale di adattamento, il contributo determinato a livello nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o una comunicazione nazionale.
12. Le comunicazioni di adattamento di cui al paragrafo 10 del presente Articolo sono conservate in un registro pubblico gestito dal segretariato.
13. Deve essere fornito un continuo e rafforzato sostegno internazionale ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11 del presente Articolo, in conformità alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.
14. Il resoconto globale di cui all'articolo 14 deve, tra l'altro:

- a) riconoscere gli sforzi di adattamento dei paesi in via di sviluppo;
- b) migliorare l'attuazione delle azioni di adattamento tenendo conto della comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente Articolo;
- c) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del supporto fornito per l'adattamento; e
- d) rivedere i progressi complessivi compiuti nel raggiungere l'obiettivo globale in materia di adattamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

Articolo 8

1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare, ridurre al minimo e affrontare la perdita e i danni associati agli effetti avversi del cambiamento climatico, tra cui gli eventi meteorologici estremi e gli eventi ad insorgenza lenta, e il ruolo dello sviluppo sostenibile nel ridurre il rischio di perdite e danni.
2. Il meccanismo internazionale di Varsavia per i danni associati con gli impatti del cambiamento climatico deve essere soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi e può essere migliorato e rafforzato, come stabilito dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi.
3. Le Parti dovrebbero rafforzare la comprensione, l'azione ed il supporto, anche tramite il Meccanismo Internazionale di Varsavia, quando appropriato, basandosi su cooperazione e facilitazione e nel rispetto delle perdite e dei danni associati agli effetti negativi del cambiamento climatico.
4. Di conseguenza, i settori di cooperazione e di facilitazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono comprendere:
 - a) sistemi di allerta precoce;
 - b) preparazione per le emergenze;
 - c) eventi a lenta insorgenza;
 - d) eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;
 - e) valutazione e gestione estensiva del rischio;
 - f) servizi di assicurazione del rischio, cooperazione per il rischio climatico ed altre soluzioni assicurative;
 - g) perdite non economiche;
 - h) resilienza delle comunità, dei mezzi di sostentamento e degli ecosistemi.

5. Il meccanismo internazionale di Varsavia dovrà collaborare con gli organismi esistenti e i gruppi di esperti nel quadro dell'Accordo, nonché con le organizzazioni competenti e i *panel* di esperti esterni all'Accordo.

Articolo 9

1. I paesi sviluppati devono fornire risorse finanziarie per aiutare i paesi in via di sviluppo rispetto alla mitigazione e all'adattamento in coerenza con gli obblighi assunti nel quadro della Convenzione.
2. Gli altri Paesi sono invitati a fornire o continuare a fornire tale sostegno volontariamente.
3. Come parte di uno sforzo globale, i paesi sviluppati dovrebbero continuare a farsi carico dell'iniziativa di mobilitare finanziamenti per il clima da una vasta gamma di fonti, strumenti e canali, sottolineando il ruolo significativo dei fondi pubblici, attraverso una serie di azioni, tra cui il sostegno a strategie guidate dai Paesi, e tenendo conto delle esigenze e delle priorità di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanziamenti per il clima dovrebbe rappresentare una progressione rispetto agli sforzi precedenti.
4. La messa a disposizione di risorse finanziarie crescenti dovrebbe mirare a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, tenendo conto delle strategie a guida nazionale, e delle priorità e dei bisogni dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti avversi del cambiamento climatico e hanno gravi problemi di capacitazione, come i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, considerata la necessità di risorse pubbliche e sovvenzioni per l'adattamento.
5. I Paesi industrializzati dovranno comunicare ogni due anni informazioni indicative, quantitative e qualitative in riferimento ai paragrafi 1 e 3 del presente Articolo, dove applicabile, tra cui, come disponibili, i livelli previsti di risorse finanziarie pubbliche da fornire ai paesi in via di sviluppo. Altri soggetti che provvedono risorse sono incoraggiati a comunicare tali informazioni ogni due anni su base volontaria.
6. Il resoconto globale di cui all'articolo 14, tiene conto delle informazioni pertinenti sugli sforzi relativi al finanziamento per il clima fornite dai paesi sviluppati e/o dagli organi dell'Accordo.
7. I paesi sviluppati devono fornire informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno allo sviluppo delle Parti paesi in via di sviluppo forniti e mobilitati attraverso interventi pubblici ogni due anni, secondo le modalità, procedure e linee guida da adottare da parte della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, nella sua prima sessione, come previsto dall'Articolo 13, comma 13. Le altre Parti sono incoraggiate a fare altrettanto.
8. Il meccanismo finanziario della Convenzione, compresi i suoi soggetti operativi, funge da

meccanismo finanziario del presente Accordo.

9. Le istituzioni al servizio di questo Accordo, compresi gli enti di funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, sono impegnate a garantire un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate e un sostegno più pronto per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nel contesto delle loro strategie e dei loro piani nazionali per il clima.

Articolo 10

1. Le Parti condividono una visione a lungo termine per l'importanza della piena realizzazione dello sviluppo e del trasferimento tecnologico, al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e per ridurre le emissioni di gas serra.
2. Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per la realizzazione di azioni di mitigazione e adattamento ai sensi del presente Accordo e riconoscendo gli sforzi già in atto di sviluppo tecnologico e di disseminazione, devono rafforzare l'azione di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento di tecnologie.
3. Il meccanismo tecnologico istituito ai sensi della convenzione è al servizio di questo Accordo.
4. Un quadro per la tecnologia è ora istituito per fornire una guida generale per il lavoro del Meccanismo Tecnologico per promuovere e facilitare una azione rafforzata per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie, al fine di sostenere l'attuazione di questo Accordo, alla ricerca della visione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
5. Accelerare, favorire e consentire l'innovazione è fondamentale per una efficace risposta globale a lungo termine al cambiamento climatico e per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Tale sforzo deve essere sostenuto, a seconda delle convenienze, anche attraverso il Meccanismo Tecnologico e, con mezzi finanziari, con il Meccanismo Finanziario della Convenzione, per approcci collaborativi alla ricerca e allo sviluppo, e per facilitare l'accesso alla tecnologia, in particolare per le fasi iniziali del ciclo tecnologico delle Parti paesi in via di sviluppo.
6. Un supporto per l'attuazione del presente Articolo, compreso il sostegno finanziario, deve essere fornito alle Parti paesi in via di sviluppo, anche per rafforzare l'azione di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento di tecnologie nelle diverse fasi del ciclo tecnologico, al fine di raggiungere un equilibrio tra il sostegno per la mitigazione e l'adattamento. Il resoconto globale di cui all'articolo 14, tiene conto delle informazioni disponibili sugli sforzi destinati a sostenere lo sviluppo e il trasferimento tecnologico alle Parti paesi in via di sviluppo.

Articolo 11

1. La capacitazione nell'ambito del presente Accordo dovrebbe rafforzare la capacità e l'abilità delle Parti paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi con capacità minori, come ad esempio i paesi meno sviluppati, e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, come ad esempio i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici, tra cui, tra l'altro, ad attuare interventi di adattamento e mitigazione, e dovrebbe facilitare lo sviluppo, la diffusione e la distribuzione delle tecnologie, l'accesso ai finanziamenti per il clima, gli aspetti pertinenti di istruzione, formazione e sensibilizzazione del pubblico, e la comunicazione trasparente, tempestiva e accurata delle informazioni.
2. La capacitazione dovrebbe essere guidata nazionalmente, basata e rispondente alle esigenze nazionali, e favorire il senso di appartenenza delle Parti, in particolare dei paesi in via di sviluppo, anche a livello nazionale subnazionale e locale. La capacitazione dovrebbe essere guidata dalle lezioni apprese, comprese quelle delle attività di capacitazione nell'ambito della Convenzione, e dovrebbe costituire un processo efficace ed iterativo che sia partecipativo, trasversale e sensibile alle problematiche di genere.
3. Tutte le Parti devono collaborare per migliorare le capacità di quelle di loro che sono paesi in via di sviluppo per attuare il presente Accordo. Le Parti paesi sviluppati dovrebbero aumentare il sostegno alle azioni di capacitazione per lo sviluppo delle Parti paesi in via di sviluppo.
4. Tutte le Parti che intervengono per rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione dell'Accordo, anche attraverso approcci regionali, bilaterali e multilaterali, devono dare regolarmente comunicazione di tali azioni o delle misure di capacitazione. Le Parti in via di sviluppo dovrebbero comunicare periodicamente i progressi compiuti nell'attuazione di piani, politiche, azioni o misure di capacitazione in attuazione del presente Accordo.
5. Le attività di capacitazione devono essere rafforzate attraverso adeguati accordi istituzionali per sostenere l'attuazione del presente Accordo, comprese le appropriate disposizioni istituzionali formulate nell'ambito della Convenzione che sono al servizio di questo Accordo. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, nella sua prima sessione, esamina e adotta una decisione relativa alle modalità istituzionali iniziali per la creazione di capacità.

Articolo 12

Le Parti devono collaborare nell'adozione di misure, come opportuno, per migliorare l'istruzione sul cambiamento climatico, la formazione, la sensibilizzazione del pubblico, la partecipazione

del pubblico e l'accesso del pubblico alle informazioni, riconoscendo l'importanza di questi passi rispetto al rafforzamento delle azioni previste dal presente Accordo.

Articolo 13

1. Al fine di costruire la fiducia e la confidenza reciproca e di promuovere un'attuazione effettiva, è istituito un quadro di maggiore trasparenza per l'azione e il supporto, con una flessibilità organizzativa che tiene conto delle diverse capacità delle Parti e si basa sull'esperienza collettiva.
2. Il quadro di trasparenza fornisce flessibilità nell'attuazione delle disposizioni del presente Articolo a quelle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che ne hanno bisogno, tenendo conto delle loro capacità. Le modalità, le procedure e le linee guida di cui al punto 13 del presente Articolo devono riflettere tale flessibilità.
3. Il quadro di trasparenza dovrà costruire e migliorare la trasparenza delle procedure previste dalla Convenzione, riconoscendo le circostanze speciali dei paesi meno sviluppati e delle piccole isole in via di sviluppo, e dovrà essere attuato in modo non intrusivo, facilitante, non punitivo, rispettoso della sovranità nazionale, ed evitare di mettere inutili oneri a carico delle Parti.
4. Le disposizioni sulla trasparenza ai sensi della Convenzione, incluse le comunicazioni nazionali, le relazioni biennali, le relazioni di aggiornamento biennali, le valutazioni internazionali, le revisioni, le consultazioni e le analisi internazionali, faranno parte dell'esperienza ricavata dallo sviluppo delle modalità, procedure e linee guida di cui al comma 13 del presente Articolo.
5. Lo scopo del quadro per la trasparenza dell'azione è quello di fornire una chiara comprensione dell'azione contro il cambiamento climatico alla luce dell'obiettivo della Convenzione di cui all'articolo 2, tra cui la chiarezza e il monitoraggio dei progressi verso la realizzazione dei contributi a livello nazionale di ciascuna delle Parti a norma dell'Articolo 4, e le azioni di adattamento delle Parti ai sensi dell'Articolo 7, comprese le buone pratiche, le priorità, i bisogni e le carenze che devono informare il resoconto globale di cui all'Articolo 14.
6. Lo scopo del quadro per la trasparenza del supporto è quello di fornire chiarezza su sostegno fornito e ricevuto dalle singole Parti rilevanti nel contesto delle azioni per i cambiamenti climatici di cui agli Articoli 4, 7, 9, 10 e 11, e, per quanto possibile, per fornire una panoramica completa del sostegno finanziario complessivo fornito, per informare il resoconto globale di cui all'articolo 14.
7. Ciascuna Parte dovrà fornire periodicamente le seguenti informazioni:

- a) Una relazione sull'inventario nazionale delle emissioni antropiche dalle fonti e dai pozzi dei gas a effetto serra, preparata utilizzando buone pratiche metodologiche accettate dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) e concordato dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi;
 - b) le informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione e nel raggiungimento del proprio contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell'Articolo 4.
8. Ogni Parte dovrebbe anche fornire informazioni relative agli impatti dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai sensi dell'Articolo 7, come appropriato.
 9. I Paesi industrializzati, e le altre Parti che forniscono supporto, dovrebbero fornire informazioni sul finanziamento, sul trasferimento tecnologico e la creazione di capacità forniti ai paesi in via di sviluppo di cui agli Articoli 9, 10 e 11.
 10. Le Parti paesi in via di sviluppo dovrebbero fornire informazioni sul finanziamento, sul trasferimento tecnologico e sulla creazione di capacità, necessari e ricevuti ai sensi degli Articoli 9, 10 e 11.
 11. Le informazioni presentate da ciascuna delle Parti di cui ai paragrafi 7 e 9 del presente Articolo saranno sottoposte ad una revisione tecnica di esperti, in conformità con la decisione 1/CP.21. Per quelle Parti che sono paesi in via di sviluppo e ne hanno bisogno alla luce delle loro capacità, il processo di revisione comprende l'assistenza per identificare le esigenze di rafforzamento delle capacità. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà partecipare ad un ragionamento facilitante e multilaterale sui progressi per quanto riguarda gli sforzi ai sensi dell'Articolo 9, la relativa attuazione e il raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale.
 12. La revisione tecnica esperta a norma del presente paragrafo consisterà, se del caso, nella valutazione del supporto ricevuto dalla Parte, della attuazione e del conseguimento del suo contributo determinato a livello nazionale. La revisione deve anche identificare le aree di miglioramento per il Paese, e comprenderà una revisione della coerenza delle informazioni con le modalità, le procedure e gli orientamenti di cui al paragrafo 13 del presente Articolo, tenendo conto della flessibilità accordata alla Parte di cui al paragrafo 2 del presente Articolo. La valutazione presterà particolare attenzione alle rispettive capacità nazionali e ai contesti delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
 13. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi, nella sua prima sessione, facendo tesoro dell'esperienza delle procedure di trasparenza della Convenzione, ed elaborando le disposizioni del presente articolo, adotterà modalità, procedure e linee guida comuni, a seconda dei casi, per la trasparenza delle azioni e di sostegno.

14. Verrà fornito sostegno alle Parti in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo.

15. Il sostegno sarà fornito con continuità anche per la costruzione di capacità in modo trasparente alle Parti paesi in via di sviluppo.

Articolo 14

1. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi fa periodicamente il punto sullo stato di attuazione del presente Accordo per valutare i progressi verso il raggiungimento collettivo dei fini del presente Accordo e dei suoi obiettivi a lungo termine (attività che prende il nome di "Resoconto globale" o "*Global Stocktake*"). Essa deve farlo in modo inclusivo e facilitante, considerando la mitigazione, l'adattamento e le modalità di implementazione e supporto, anche alla luce dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
2. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi effettuerà il suo primo resoconto globale nel 2023 e successivamente ogni cinque anni, se non diversamente deciso dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi.
3. I risultati del resoconto globale daranno informazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, secondo modalità stabilite a livello nazionale, le loro azioni e il loro sostegni in accordo con le disposizioni pertinenti del presente Accordo, nonché per rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta al cambiamento climatico.

Articolo 15

1. È istituito un meccanismo inteso ad agevolare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo consiste in un Comitato composto da esperti e improntato alla facilitazione e che funzioni in maniera trasparente, non conflittuale e non punitivo. Il Comitato dovrà prestare particolare attenzione alle rispettive capacità ed ai contesti nazionali.
3. Il Comitato dovrà operare secondo le modalità e le procedure adottate dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi nella sua prima sessione e riferire annualmente alla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi.

Articolo 16

1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come conferenza delle

Parti del presente Accordo.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti del presente Accordo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come conferenza delle Parti del presente Accordo, le decisioni ai sensi del presente Accordo sono prese solo da coloro che sono Parti del presente Accordo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come conferenza delle Parti del presente Accordo, qualsiasi membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenta una Parte della Convenzione che, in quel momento, non è una Parte del presente Accordo, deve essere sostituito da un nuovo membro eletto dalle e tra le Parti del presente Accordo.
4. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi verifica regolarmente l'attuazione del presente Accordo e, entro i limiti del suo mandato, le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni ad essa attribuite dal presente Accordo e:
 - a) istituisce gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente Accordo; e
 - b) esercita le altre funzioni che sono necessarie per l'attuazione del presente Accordo.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, nel quadro del presente Accordo, ad eccezione di quanto non deciso diversamente all'unanimità dalla Conferenza delle Parti che funge da conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi.
6. La prima sessione della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi è convocata dal segretariato in occasione della prima sessione della Conferenza delle Parti che è prevista dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi si svolgono in concomitanza con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, salvo decisione contraria della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi avranno luogo in ogni altro momento sia se ritenuto necessario dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi o su richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti dal Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. Le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché qualsiasi Stato membro di dette organizzazioni od osservatori che non

siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Accordo e che abbia informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato in una sessione della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi in qualità di osservatore, può essere ammesso, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti obiezioni. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette alle norme di procedura di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.

Articolo 17

1. Il segretariato istituito dall'articolo 8 della Convenzione funge da segretariato del presente Accordo.
2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione sulle funzioni del segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione, sulle modalità adottate per il funzionamento del segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente Accordo. Il segretariato, inoltre, esercita le funzioni assegnategli ai sensi del presente Accordo e dalla Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi.

Articolo 18

1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico (SBSTA) e l'Organo Sussidiario di Attuazione (SBI), istituiti dagli Articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno il ruolo, rispettivamente, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Accordo. Le disposizioni della Convenzione relative al funzionamento di questi due organi si applicano mutatis mutandis al presente Accordo. Sessioni delle riunioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Accordo si svolgono in concomitanza con le riunioni, rispettivamente, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori, ai lavori di ogni sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Accordo, le decisioni ai sensi del presente Accordo sono prese solo da coloro che sono Parti del presente Accordo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli Articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazione a questioni relative al presente Accordo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel

momento, non è una Parte di questo Accordo, è sostituito da un nuovo membro eletto da e tra le Parti del presente Accordo.

Articolo 19

1. Gli organismi sussidiari o altri organismi istituzionali stabiliti dal o ai sensi della Convenzione, diversi da quelli di cui al presente Accordo, verranno messi a disposizione del presente Accordo con una decisione della Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi precisa le funzioni da esercitare da parte di tali organismi o dispositivi sussidiari.
2. La Conferenza delle Parti agente come conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi può fornire ulteriori indicazioni per gli organismi ausiliari e per i dispositivi istituzionali.

Articolo 20

1. Il presente Accordo verrà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale che sono Parti contraenti della Convenzione. Esso sarà aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 22 Aprile 2016 al 21 aprile 2017. Successivamente, l'Accordo è aperto all'adesione a partire dal giorno successivo alla data in cui è chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Depositario.
2. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che diventa Parte del presente Accordo, senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo. Nel caso di organizzazioni regionali di integrazione economica con uno o più Stati membri che sono Parti del presente Accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non sono autorizzati ad esercitare in modo concorrente i diritti derivanti dal presente Accordo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate dal presente Accordo. Tali organizzazioni informano altresì il Depositario, che a sua volta informa le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.

Articolo 21

1. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione che totalizzano secondo le stime almeno il 55% del totale delle

emissioni di gas serra globali hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Solamente al fine della utilizzazione del paragrafo 1 del presente Articolo, le "emissioni totali di gas serra globali" equivalgono all'importo più aggiornato comunicato entro o prima della data di adozione del presente Accordo ad opera delle Parti della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente Accordo o vi aderisce dopo che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo per l'entrata in vigore, il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo, nessun dispositivo depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale viene accettato in aggiunta a quelli depositati dai suoi Stati membri.

Articolo 22

Le disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione sull'adozione di emendamenti alla Convenzione si applicano *mutatis mutandis* al presente Accordo.

Articolo 23

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della Convenzione sulla adozione e la modifica degli annessi della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.
2. Gli annessi al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e, salvo quando diversamente previsto, un riferimento al presente Accordo costituisce allo stesso tempo un riferimento ai suoi annessi. Tali annessi sono unicamente liste, moduli e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che abbia un carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

Articolo 24

Le disposizioni dell'Articolo 14 della Convenzione sulla composizione delle controversie si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

Articolo 25

1. Ciascuna Parte dispone di un voto, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2 del presente Articolo.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nelle materie di loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Accordo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 26

Il segretario generale delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Accordo.

Articolo 27

Non si possono formulare riserve al presente Accordo.

Articolo 28

1. In qualsiasi momento, dopo tre anni dalla data in cui il presente Accordo è entrato in vigore per una Parte, quest'ultima può recedere dal presente Accordo con notifica scritta al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data di ricezione da parte del Depositario della notifica di recesso, oppure ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di recesso.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Accordo.

Articolo 29

L'originale del presente Accordo, di cui l'arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

FATTO a Parigi, il dodicesimo giorno del due dicembre duemilaquindici.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Nota della Fondazione: il presente Accordo è stato firmato da 195 Stati e dall'Unione europea